

PERSONALE INTERINALE E ASSUNZIONI DI IMPIEGO

La presenza di lavoratori interinali da parte di agenzie di collocamento e lavoratori distaccati con assunzione di impegno è limitata nel seguente modo:

- Da 1 a 5 lavoratori fissi, è ammessa la presenza di 1 lavoratore interinale o distaccato
- Tra i 6 e i 10 lavoratori fissi, è ammessa la presenza di 2 lavoratori interinali o distaccato
- Oltre i 10 lavoratori fissi, è ammesso il prestito massimo del 20%

TERMINI DI DISDETTA

- 7 giorni durante il periodo di prova. È considerato tempo di prova i primi 3 mesi di lavoro
- 1 mese nel primo anno di lavoro
- 2 mesi dal secondo al quinto anno di lavoro
- 3 mesi dal sesto anno di lavoro

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE

v. Balestra 19 **6900 Lugano** +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona-Giubiasco Via Campagna 5A	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 20	Locarno v. Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza G. Buffi 6a	821 41 61	Locarno v. della Posta 8	752 00 40
Biasca Via Bellinzona 26	873 01 26	Massagno v. S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

PERMANENZE

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, Piazza Marconi 35, c/o sede Cisl (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); Verbania, via Farinelli 6A, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 402 495)

www.ocst.ch

organizzazione
cristiano-sociale
ticinese



FALEGNAMI 2024

AUMENTI SALARIALI (a partire dal 1.3.2024)

A tutti i lavoratori è concesso un aumento salariale generale di CHF 60.-- al mese. Il datore di lavoro deve inoltre concedere un ulteriore aumento individuale (al merito) di CHF 30.-- al mese per ogni lavoratore ripartito in base al suo libero apprezzamento. Un'impresa di 4 lavoratori (4 x fr. 30.-- = fr. 120.--) può, ad esempio, decidere di concedere ulteriori CHF 60.-- a due lavoratori e non versarlo agli altri due.

NUOVI SALARI MINIMI (a partire dal 1.3.2024)

	20 anni età o 1 anno lavoro		21 anni età o 2 anni lavoro		22 anni età o 3 anni lavoro	
qualificati	24.50	4'372.31	25.65	4'577.54	26.80	4'782.77
posatore specializzato	25.95	4'631.08	27.15	4'845.23	28.35	5'059.38
posatore	25.25	4'506.15	26.40	4'711.38	27.55	4'916.62
ausiliare CFP	20.60	3'676.31	21.35	3'810.15	22.30	3'979.69
quadri						
aiuto posatore	20.85	3'720.92	22.10	3'944.00	23.35	4'167.08
manovale	20.50	3'658.46	20.90	3'729.85	21.35	3'810.15

	23 anni età o 4 anni lavoro		da 24 anni età	
qualificati	28.20	5'032.62	29.60	5'282.46
posatore specializzato	29.85	5'327.08	31.35	5'594.77
posatore	29.00	5'175.38	30.45	5'434.15
ausiliare CFP	23.25	4'149.23	24.20	4'318.77
quadri			31.10	5'550.15
aiuto posatore	24.65	4'399.08	25.90	4'622.15
manovale	21.80	3'890.46	23.35	4'167.08

CALENDARIO DI LAVORO

Ogni impresa elabora un calendario annuale di lavoro che prevede una durata media settimanale di 41.5 ore con recupero di 3 ponti ripartito dal lunedì al venerdì.

ORARIO FLESSIBILE

Durante l'anno il datore di lavoro può variare l'orario di lavoro previsto dal calendario annuale tenendo conto di un massimale di 120 ore in eccesso e 65 in difetto. A fine anno le ore in eccesso (+) devono essere pagate con il supplemento salariale del 25% mentre le ore in difetto (-) non possono essere compensate. Al lavoratore deve essere consegnato almeno ogni 6 mesi il controllo delle ore in eccesso / in difetto.

LAVORO STRAORDINARIO

È considerato lavoro straordinario quello che supera le 45 ore settimanali. Tali ore devono essere compensate con pari tempo libero entro 6 mesi oppure compensate con il supplemento salariale del 25%.

TREDICESIMA MENSILITÀ

Tutti i lavoratori hanno diritto, con la busta paga di dicembre, alla tredicesima mensilità. In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno, il lavoratore ha diritto alla pro quota di tredicesima.

SALARIO IN CASO DI MALATTIA

Il datore di lavoro assicura i lavoratori il 90% del salario in caso di inabilità dovuta a malattia (garanzia del pagamento del salario netto). Il primo giorno di carenza è a carico del datore di lavoro. Il premio è ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore.

SALARIO IN CASO DI INFORTUNIO

Il datore di lavoro assicura i lavoratori il 90% del salario in caso di inabilità lavorativa dovuta a infortunio. I primi due di carenza sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore.

DIRITTO VACANZE

- 23 giorni per i lavoratori con più di 20 anni e meno di 50 anni di età
- 28 giorni per i lavoratori con meno di 20 anni e più di 50 anni di età

VACANZE COLLETTIVE

Le vacanze collettive sono fissate dal 1. agosto sino al 16 agosto 2024 compresi.

CONGEDI PAGATI

- 2 giorni matrimonio del lavoratore
- 3 giorni decesso coniuge, figli e genitori
- 2 giorni decesso sorelle e fratelli
- 1 giorno decesso suoceri, generi, nuore
- 1 giorno matrimonio figlio/a
- 1 giorno trasloco
- 3 giorni cura dei propri figli, se la cura non può essere organizzata diversamente

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Per il lavoro in trasferta sono previste le seguenti indennità giornaliere

- colazione fr. 10.--
- pranzo fr. 18.--
- cena fr. 18.--
- pernottamento fr. 75.--
- forfait giornaliero fr. 121.--

È considerato lavoro in trasferta ogni località che dista più di 10 minuti in macchina dal luogo di lavoro e di residenza per cui il viaggio di andata e ritorno supera i 20 minuti.

SPESE DI VIAGGIO

Per l'utilizzo del mezzo di trasporto privato per il lavoro in trasferta, il lavoratore ha diritto a

- auto cts 65
- motocicletta cts 30
- motorino cts 20

LAVORO SU CHIAMATA E A TEMPO PARZIALE

Il lavoro su chiamata è proibito.

I contratti a tempo parziale sono ritenuti validi solo se, preventivamente, contemplano: il grado di occupazione, i giorni settimanali d'impiego e la fascia oraria prevista.